

# **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze preliminare (D. Lgs. 81/2008 art. 26)**

**Roma, 15 gennaio 2024**

***Fornitura UPS e relativo servizio di manutenzione per Agenzia Dogane e  
Monopoli  
(sede via Mario Carucci 71 Roma)***

| <b>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>   |  |
|--|--|
| <b>N. INIZIATIVA CONSIP</b>  | 2021/355   |
| <b>COMMITTENTE</b>   | SOGEI  |
| <b>INDIRIZZO</b>   | VIA MARIO CARUCCI 99 ROMA                                |
| <b>DATORE DI LAVORO</b>  | ING. CRISTIANO CANNARSA                                  |
| <b>DATORE DI LAVORO DELEGATO (EX ART. 16 D.LGS.81/08 E S.M.I.)</b> | ING. MICHELE MESSINA                                     |
| <b>RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>              | ING. FABRIZIO FRANCO                                     |
| <b>ATTIVITA' CONTRATTUALI</b>                                      | FORNITURA UPS E RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE        |
| <b>DURATA CONTRATTO</b>  | 24 MESI  |
| <b>AREE DI LAVORO</b>  | SEDE AGENZIA DOGANE E MONOPOLI VIA MARIO CARUCCI 71 ROMA |
| <b>ATTIVITÀ VALUTATE (INTERFERENTI)</b>                            | CONSEGNA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE APPARATI           |

## **VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE**

### **1. PREMESSA**

Il presente documento, Documento Unico di valutazione dei rischi d'interferenza (D.U.V.R.I), preliminare, redatto dal Committente con la consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione, si prefigge di evidenziare le possibili interferenze che potrebbero scaturire in fase di svolgimento delle attività lavorative e di segnalare le misure più appropriate da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.

Detto documento è “dinamico”, pertanto è suscettibile di successivi aggiornamenti.

Detto documento reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, e sarà integrato dal soggetto che detiene la giurisdizione nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, prima dell'inizio dell'esecuzione, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti (art. 26 comma 3-ter D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Si precisa che il presente documento potrà essere integrato sulla base del Documento dei rischi specifici per le attività oggetto del contratto, predisposto dalla Società appaltatrice, che è tenuta a presentare proposte di integrazione al D.U.V.R.I. qualora ritenga in tal modo di poter meglio garantire la sicurezza dei lavoratori.

### **2. DEFINIZIONI**

Nel corpo del presente Documento con il termine:

“Committente”, si intende Sogei S.p.A.;

“Datore di lavoro”, si intende il datore di lavoro che detiene la giurisdizione delle aree di espletamento delle attività contrattuali;

“Fornitore”, si intende l'impresa aggiudicataria della trattativa (società appaltatrice) che può avvalersi nel corso delle attività contrattuali delle prestazioni di altre ditte (in regime di subappalto o subaffidamento) o di lavoratori autonomi.

### **3. OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO E INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

L'appalto ha per oggetto il servizio di consegna ed eventuale successiva configurazione, installazione e manutenzione (24 mesi) di n. 2 gruppi di continuità (UPS) presso la sede ADM di via Mario Carucci 71 Roma; è previsto inoltre il ritiro e lo smaltimento delle apparecchiature obsolete, ove presenti.

All'interno della nota tecnica allegata è elencato il dettaglio dei beni da fornire e dei servizi richiesti.

#### **4. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA – DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA**

Per la definizione di interferenza si fa riferimento alla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, nella quale si precisa che "si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui sarà espletato il lavoro/servizio/fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

A tal fine, per la predisposizione del presente Documento, sono stati considerati i seguenti rischi:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi (rischi da contiguità fisica e di spazio);
- rischi immessi dalle lavorazioni della la Ditta appaltatrice (rischi in entrata);
- rischi esistenti nelle aree ove dovrà operare la Ditta appaltatrice e addizionali rispetto a quelli specifici dell'attività propri dell'appaltatore (rischi in uscita);
- rischi derivanti da particolari modalità di esecuzione richieste esplicitamente dalla Sogei e che potrebbero comportare rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata (rischi da commissione).

Ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera a) Sogei richiede i seguenti documenti:

- Certificato CCIAA (per ogni appaltatore, sub-appaltatore, subaffidatario, lavoratore autonomo);
- Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (per ogni appaltatore, sub-appaltatore, subaffidatario, lavoratore autonomo). Sogei si riserva di richiedere ulteriori informazioni specifiche riguardo al rispetto delle indicazioni generali contenute nel D. Lgs.81/08 e s.m.i. prima dell'avvio delle attività contrattuali;
- Durc per ogni appaltatore, sub-appaltatore, subaffidatario, lavoratore autonomo).

Il fornitore che effettua le attività interferenti dovrà inoltre:

- Elaborare un proprio documento di valutazione del rischio esclusivamente riferito ai soli rischi e modalità organizzative delle proprie lavorazioni oggetto del contratto e aventi impatto interferenziale, con in evidenza l'elenco delle attrezzature, dei prodotti chimici, comprensivi di tutte le relative schede di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuali utilizzati, contenente le informazioni di cui all'Allegato XV 3.2 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.; andrà acquisita analoga documentazione a cura di eventuali ditte sub-appaltatrici e sub-affidatarie.

## 5. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Per la predisposizione del presente Documento, si è tenuto conto della natura delle attività contrattuale e, in particolare, della nota tecnica allegata.

Ai fini di quanto sopra, Sogei:

- ha ipotizzato, in base alla propria esperienza in materia, le attrezzature che la Ditta appaltatrice utilizzerà per la realizzazione delle attività contrattuali;
- ha tenuto conto che la ditta appaltatrice dovrà espletare le attività contrattuali all'interno di aree delimitate;

La Ditta appaltatrice si impegna inoltre a prendere atto delle seguenti misure generali:

- è obbligatorio rispettare la segnaletica stradale e la segnaletica di sicurezza affissa in azienda;
- nelle aree chiuse è obbligatorio rispettare il divieto di fumo, salvo nei locali autorizzati;
- nell'ambito dello svolgimento delle attività, il personale occupato della Società appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (in adempimento dell'art. 18 comma u) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81);
- la Società appaltatrice dichiara di aver preso visione sul sito internet Sogei della Politica SGSL adottata (<http://www.sogei.it>) sezione Azienda/Governance/Politica SGSL);
- la Società appaltatrice utilizzerà attrezzature di lavoro ed apparecchiature di proprietà o regolarmente noleggiate;
- è vietato rimuovere o asportare la segnaletica di sicurezza e le attrezzature di emergenza aziendali.

Il processo su cui si basa la metodologia applicata per eseguire la Valutazione del Rischio parte dall'identificazione dei pericoli o fattori di rischio dai quali possa derivare un danno alla salute e cerca di determinare gli effetti sulla salute a seguito di un'esposizione a tali pericoli.

Nella Valutazione si cerca, inoltre, di individuare la possibile entità dell'effetto sulla salute.

Diviene necessario quindi definire i concetti di pericolo e di rischio che verranno presi in considerazione e quindi utilizzati:

- Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità avente potenzialità di causare danni.
- Rischio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di esposizione nonché dimensioni possibili del danno stesso.

La valutazione dei rischi di tipo quantitativa viene svolta quando sia possibile attribuire dei valori ai parametri Probabilità "P" e Danno "D", la cui combinazione porta alla Matrice del Rischio.

I parametri ed i possibili valori sono definiti come segue:

- Probabilità "P": Probabilità che si verifichi l'evento negativo (valutata in base a statistiche nazionali, alla frequenza di incidenti simili registrati nell'azienda in oggetto, ecc.);

– Danno “D”: potenziale conseguenza derivante dal verificarsi dell’evento negativo.

La quantificazione e la relativa classificazione del Rischio, che deriva dalla stima dell’entità dell’esposizione e dalla gravità degli effetti, può essere vista come il prodotto delle Probabilità (P) di accadimento di un evento per la Gravità del Danno (D) conseguente.

Per quanto riguarda le Probabilità di accadimento si definisce una scala di riferimento in relazione ad un legame, più o meno diretto, tra la carenza riscontrata e la probabilità che si verifichi l’evento dannoso, tenendo conto della frequenza e della durata delle lavorazioni che potrebbero comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

TABELLA PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO “P”:

| Valore | Livello                | Descrizione   |
|--------|------------------------|---|
| 1      | <b>Improbabile</b>     | La situazione rilevata può generare l'evento per la concomitanza di più fattori/circostanze rare e indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi dell'evento susciterebbe incredulità.   |
| 2      | <b>Poco probabile</b>  | La situazione rilevata può generare l'evento solo per la combinazione di più fattori/circostanze. Sono noti solo rari episodi già verificatisi. Il verificarsi dell'evento susciterebbe sorpresa.   |
| 3      | <b>Probabile</b>       | Esiste una correlazione tra la situazione rilevata ed il verificarsi dell'evento. Sono già noti in passato eventi generati dalle stesse circostanze presso lo stesso Ente od in realtà simili. Il verificarsi dell'evento risulterebbe presumibile.                         |
| 4      | <b>Molto Probabile</b> | Esiste una correlazione causa-effetto tra la situazione rilevata e il verificarsi dell'evento. Sono già noti di recente eventi generati dalle stesse circostanze presso lo stesso Ente od in realtà simili. Il verificarsi dell'evento risulterebbe scontato/preannunciato. |

TABELLA ENTITÀ DEL DANNO “D”:

| Valore | Livello            | Descrizione   |
|--------|--------------------|---|
| 1      | <b>Lieve</b>       | Danno sull’uomo o impatto ambientale con effetti rapidamente reversibili, danni irrilevanti. Il danno/impatto non comporta l'astensione dal lavoro o l'interruzione delle attività lavorative.                                      |
| 2      | <b>Rilevante</b>   | Danno sull’uomo o impatto ambientale con effetti reversibili, danni non permanenti. Il danno/impatto può comportare l'astensione dal lavoro o l'interruzione delle attività lavorative a tempo limitato (alcuni giorni).            |
| 3      | <b>Grave</b>       | Danno sull’uomo o impatto ambientale parzialmente irreversibile, danni permanenti. Il danno/impatto può comportare l'astensione dal lavoro o l'interruzione delle attività lavorative a tempo prolungato (alcuni mesi).             |
| 4      | <b>Molto Grave</b> | Danno sull’uomo o impatto ambientale con esposizione acuta irreversibile, danni gravi permanenti o morte. Il danno/impatto può comportare l'astensione dal lavoro o l'interruzione delle attività lavorative a tempo indeterminato. |

Il prodotto di questi due parametri P x D fornisce il valore “R” di rischio come riportato nella seguente Matrice dei Rischi:

|              |   |                            |   |    |    |
|--------------|---|----------------------------|---|----|----|
| Entità danno | 4 | 4                          | 8 | 12 | 16 |
|              | 3 | 3                          | 6 | 9  | 12 |
|              | 2 | 2                          | 4 | 6  | 8  |
|              | 1 | 1                          | 2 | 3  | 4  |
|              |   | 1                          | 2 | 3  | 4  |
|              |   | Probabilità di accadimento |   |    |    |

Pertanto, è possibile definire una scala di valori di Rischio:

| RISCHIO           | LIVELLO      |
|-------------------|--------------|
| $R > 9$           | ALTO         |
| $6 \leq R \leq 9$ | MEDIO        |
| $2 < R < 6$       | BASSO        |
| $R \leq 2$        | TRASCURABILE |

Prima dell'avvio delle attività contrattuali Sogei e il Datore di lavoro che detiene la giurisdizione delle aree di lavoro trasmetteranno al Fornitore un estratto del Documento di Valutazione dei Rischi contenente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui dovrà operare il personale della ditta appaltatrice e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alla propria attività, in ottemperanza all'art. 26 comma 1 b) D. Lgs.81/08 e s.m.i.

Contestualmente il Fornitore dovrà essere informato riguardo le procedure di emergenza e primo soccorso sanitario vigenti nella sede di riferimento.

Nella tabella successiva (Tabella 1) sono evidenziati i rischi potenzialmente immessi dalle attività del Fornitore, stimati sulla base della natura delle attività contrattuali e della nota tecnica allegata.

Detta valutazione sarà eventualmente aggiornata con le informazioni contenute nel documento dei rischi specifici, redatto dal Fornitore e dalle eventuali ditte subappaltatrici/subaffidatarie, che deve essere consegnato a Sogei prima dell'avvio delle attività contrattuali.

**Tabella 1 (Rischi immessi dalle attività del Fornitore)**

| Fattore di rischio  | Descrizione   | Misure di prevenzione e protezione  |
|---|---|---|
| Rischi trasversali dovuti alla presenza contemporanea di lavoratori di più imprese all'interno delle aree di lavoro | Contatto rischioso  | <ul style="list-style-type: none"> <li>informazione e formazione</li> <li>delimitare l'area di lavoro mediante opere provvisorie e segnaletica di sicurezza onde evitare l'ingresso al suo interno di persone non autorizzate (vedi costi della sicurezza)</li> </ul>   |
| Aree comuni   | Incidenti/investimenti lungo le vie di circolazione   | <ul style="list-style-type: none"> <li>informazione e formazione</li> <li>utilizzo di mezzi di trasporto da parte di personale appositamente formato ed addestrato</li> <li>rispetto dei limiti di velocità (a passo d'uomo) e del codice della strada</li> <li>parcheggiare i mezzi nelle aree appositamente assegnate</li> <li>effettuare le manovre in condizioni di scarsa visibilità mediante l'ausilio di personale a terra utilizzando eventualmente la segnaletica gestuale</li> </ul>  |
| Rischio biologico   | Smaltimento rifiuti   | <ul style="list-style-type: none"> <li>informazione e formazione</li> <li>I rifiuti pericolosi prodotti dalle lavorazioni devono essere smaltiti secondo la vigente normativa in materia</li> </ul>   |
| Incendio/esplosione   | Presenza di aree classificate a rischio di incendio presumibilmente medio; interventi che comportano l'uso di fiamme libere | <ul style="list-style-type: none"> <li>informazione e formazione</li> <li>rispetto dell'ordine e della pulizia</li> <li>evitare di ostruire le vie di esodo</li> <li>utilizzo di attrezzature di lavoro conformi alla normativa vigente</li> <li>divieto di fumo</li> <li>nel caso di interventi che comportano l'uso di fiamme libere (ad esempio saldatura di parti metalliche), laddove non sia possibile lo sfasamento spazio-temporale effettuando gli interventi in locali segregati va richiesta l'autorizzazione al Committente/Datore di lavoro e dovranno essere prese le seguenti misure: <ul style="list-style-type: none"> <li>delimitare l'area di lavoro</li> <li>rimuovere dalla zona d'intervento i materiali infiammabili eventualmente presenti</li> </ul> </li> </ul> |



|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ predisporre gli eventuali dispositivi di protezione (schermi ecc.)</li> <li>○ assicurare la presenza di un numero idoneo di estintori, al caso ricorrendo a dotazioni aggiuntive</li> </ul>   |
| Elettrico                              | Utilizzo di attrezzature di lavoro elettriche | <ul style="list-style-type: none"> <li>• informazione e formazione; in particolare le persone qualificate come “idonee” possono effettuare lavori sotto tensione, le persone “esperte” lavori in prossimità di parti attive non isolate, mentre le persone “avvertite” possono intervenire solo su impianti fuori tensione</li> <li>• attrezzature di lavoro e apparecchiature conformi alle direttive comunitarie di prodotto, marcate CE ed in buono stato di conservazione</li> <li>• utilizzare per l'alimentazione cavi privi di danneggiamenti, strappi o lacerazioni della guaina di isolamento</li> <li>• le attrezzature portatili devono essere dotate di doppio isolamento</li> </ul> |
| chimico                                | Utilizzo di prodotti chimici pericolosi       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• informazione e formazione</li> <li>• consegna al Committente/Datore di lavoro della copia delle schede tecniche di sicurezza prodotti chimici pericolosi utilizzati</li> <li>• seguire diligentemente le istruzioni contenute all'interno delle predette schede</li> </ul>  |
| Fisico                                 | Emissione di rumore                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• informazione e formazione</li> <li>• utilizzo di attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle emissioni di rumore</li> <li>• valutazione rischio rumore effettuata anche mediante indagini fonometriche</li> </ul>  |
| Macchine, attrezzature e mezzi d'opera | Rischi ferite                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• assicurare i requisiti di sicurezza ex art. 70 D.Lgs.81/08 e s.mi.</li> <li>• certificazione sulla base della vigente normativa</li> <li>• manutenzione periodica al fine di evitare infortuni di natura meccanica agli operatori o a terzi</li> <li>• stoccare le attrezzature pericolose in aree inaccessibili a terzi</li> <li>• utilizzo di idonee attrezzature di lavoro e apprestamenti di sicurezza di proprietà o regolarmente</li> </ul>   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>noleggiate, conformi alla normativa vigente (vedi piano operativo di sicurezza)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I lavoratori devono essere adeguatamente informati formati ed addestrati anche all'utilizzo di eventuali DPI previsti (in adempimento dell' art. 77 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)</li> <li>• Tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle opere dovranno essere conferite dalla ditta appaltatrice: è fatto assoluto divieto di utilizzare attrezzature di proprietà del Datore di lavoro.</li> </ul> |
|--|--|--|

## 6. VALUTAZIONE E DETERMINAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Le misure individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze sono principalmente di natura organizzativa e gestionale, e saranno concordate e coordinate, con particolare riferimento alla prima riunione di coordinamento e alla presa visione dei luoghi di espletamento delle attività contrattuali.

Contestualmente Sogei/Datore di lavoro trasmetterà al Fornitore le procedure d'emergenza incendi e primo soccorso sanitario che il Fornitore dovrà far rispettare dal proprio personale presente nella sede di espletamento dell'attività contrattuale e l'estratto del documento di valutazione dei rischi.

Di norma le misure specificate rientrano all'interno di aspetti organizzativi e di informazione/formazione comunque connesse alla specificità delle attività proprie della ditta appaltatrice e del Datore di lavoro e pertanto l'attuazione delle stesse si ritiene non comporti alcun costo aggiuntivo.

Tuttavia, nelle aree interessate dall'appalto, oltre al personale della ditta appaltatrice, possono essere presenti dipendenti del Datore di lavoro che detiene la giurisdizione delle aree di lavoro e di altre ditte appaltatrici, che ivi operano a vario titolo, in maniera saltuaria o continuativa.

Fermo restando che Sogei si farà carico di adottare le misure e le cautele più idonee e di indicare le azioni di cooperazione necessarie per il superamento di eventuali interferenze al momento non prefigurabili, si evince che i suddetti rischi, generati dal potenziale contatto rischioso fra lavoratori di più imprese, sono così quantificabili, utilizzando la matrice dei rischi:

| Fattore di rischio  | Descrizione del rischio   | Misure di prevenzione e protezione  |
|---|---|---|
| Area di lavoro e aree comuni, in cui è possibile la presenza di più | urti/contatto, all'interno dell'area di lavoro e delle aree comuni, | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Segnaletica di sicurezza (cartelli di avvertimento)</li> </ul> |

|         |   |  |
|---------|---|--|
| imprese | ferite causate da attrezzature di lavoro<br><br>$R = P \times D = 2 \times 3 = 6$ | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Delimitazione delle aree di lavoro e delle aree di stoccaggio delle attrezzature di lavoro e dei materiali mediante opere provvisorie per evitare la compresenza, anche casuale, di soggetti estranei alle lavorazioni</li> </ul> |
|---------|---|--|

Dette misure di sicurezza, compreso le riunioni di coordinamento, sono quantificabili come costi della sicurezza, in quanto misure preventive e protettive necessarie per la riduzione dei rischi interferenti, ai sensi dell'Allegato XV punto 4.1 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.

La stima di detti costi, non soggetti a ribasso d'asta, viene effettuata in maniera congrua e analitica per voci singole e risponde a quanto verificato da indagine di mercato e verifica di prezzi o listini ufficiali vigenti.

Per quanto evidenziato, relativamente ai rischi da interferenze, i costi della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari ad **€ 355 (trecentocinquanta/00)** così individuati:

- circa n. 2 cartelli di avvertimento – **€ 15,00 x 2 = € 30 (trenta/00);**
- circa 10 metri di catena in PVC di colore bianco/rosso con anelli di diametro non inferiore a 8 mm per la delimitazione di piccole aree di lavoro, compreso fornitura, posa in opera, manutenzione e allontanamento a fine fase di lavoro: **€ 1,40 x 10 = € 14,00 (quattordici/00);**
- circa 5 colonnine in PVC di colore bianco/rossoso per il sostegno delle catene, di dimensioni standard (diametro 4 cm e altezza 90 cm), provviste di idonea base di appesantimento in mople, compreso fornitura, posa in opera, manutenzione e allontanamento a fine fase di lavoro: **€ 21,00 x 5 = € 105,00 (centocinque/00);**
- n.1 riunione di coordinamento - **€ 206,00 (duecentosei/00).**

## 7. PROCEDURE D'EMERGENZA INCENDI E DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO

All'interno della sede di riferimento il personale del Fornitore dovrà obbligatoriamente attenersi alle procedure di emergenza e primo soccorso sanitario elaborate dal soggetto che detiene la giurisdizione dei luoghi di espletamento delle attività contrattuali.

E' fondamentale che tutto il personale operante all'interno dei luoghi di lavoro venga portato a conoscenza delle procedure adottate per la gestione dell'emergenza e dei nominativi e dei riferimenti telefonici di coloro che hanno incarichi specifici in tale gestione.

## 8. VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

Il presente D.U.V.R.I. preliminare, in quanto documento dinamico, potrà essere oggetto di aggiornamento/integrazione, a cura del Datore di lavoro che detiene la giurisdizione delle aree di lavoro (vedi art.26 comma 3-ter D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), prima, ovvero nel corso della esecuzione e, in particolare:

- successivamente alla stipula del contratto, sulla base del Documento dei rischi specifici per le attività contrattuali, predisposto dalla Società appaltatrice, che è tenuta a presentare proposte di integrazione al D.U.V.R.I., qualora ritenga in tal modo di poter meglio garantire la sicurezza dei lavoratori
- a seguito di eventuali nuovi rischi da interferenze derivanti da attività al momento non valutabili.